



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida
Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID – 19. Ordinanza contingibile ed urgente per la sospensione temporanea delle attività del mercato settimanale del sabato e dei mercatini giornalieri.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23/02/2020 n.6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” ed in particolare l'art.3 c.2 dello stesso;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, avente ad oggetto “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

Visto l'articolo 1, n. 1 del richiamato DPCM dell'11 marzo 2020 ove si dispone che: “*Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.*”

Vista la disposizione sindacale prot. n. 17189 dell'8 marzo 2020 avente ad oggetto: *DPCM 8 marzo 2020. Disposizione in materia di commercio su aree pubbliche.*

Viste le disposizioni del Dirigente del Settore attività produttive e del Dirigente del Settore vigilanza prot. n. 17190 dell'8 marzo 2020 e successiva prot. n. 17368 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto: *DPCM 8 marzo 2020 – Disposizione chiusura temporanea mercati giornalieri e del Sabato.*

Rilevato che tutte le misure adottate al fine di contrastare la diffusione del COVID-19 e che stabiliscono le sospensioni, le limitazioni e le cautele da adottare in materia di attività produttive e/o



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida
Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

commerciali prevedono **che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e che siano rispettate rigorosamente le norme igienico sanitarie;**

Preso atto che le attività svolte su aree pubbliche, mercati e posteggi singoli, non garantiscono il pieno rispetto di tali prescrizioni che attengono ai comportamenti anche delle singole persone;

Al fine, quindi, di non inficiare l'attività costante di informazione e sensibilizzazione promossa dal Comune di Barletta e di **scongiurare** ogni azione che di fatto comporterebbe la possibilità del vanificarsi delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

Visto ed applicato l'art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000, commi 4 e 5;

Visto l'art. 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6;

Visti i sopra richiamati DPCM dell'8, 9 e 11 marzo 2020;

ORDINA

Per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, la seguente disposizione:

- **La sospensione temporanea, a partire dal giorno 20 marzo 2020, e sino a nuove disposizioni, delle attività di vendita di generi alimentari sulle aree pubbliche dei mercatini giornalieri di Medaglie d'oro, di Borgovilla e di Piazza Divittorio, del mercato settimanale del sabato e dei posteggi singoli di vendita di frutta secca della domenica.**

DISPONE

- Che le prescrizioni della presente ordinanza abbiano immediata efficacia;
- Che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 c.p.

Si da atto che la presente ordinanza viene comunicata al Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani;

Che la stessa è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione.

Dispone altresì:



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida
Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

- Che tutte le Forze di Polizia ed il Corpo di Polizia Locale sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza;
- Che l'Ufficio Stampa del Comune di Barletta è incaricato di darne tempestiva informazione attraverso gli organi di stampa

La presente Ordinanza è trasmessa:

- alla Prefettura di Barletta – Andria – Trani;
- al Comando di Polizia Locale ed ai Comando Compagnia Carabinieri – Commissariato di Pubblica Sicurezza – Gruppo Provinciale Guardia di Finanza
- Alle associazioni di categoria del settore.
- A norma dell'Art. 3 comma 4 della Legge 241/90, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione innanzi al tribunale regionale Amministrativo, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
dott. Cosimo Damiano Cannito